COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA **N. 56 del registro**

Data 16 settembre 2020

Oggetto: Approvazione schema di atto di transazione tra il Comune di Misilmeri e i sigg. xxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx.

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di settembre, alle ore 13:25 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	☑Presente	☐ Assente
2) CORRENTI MATTEO	Assessore	☑Presente	☐ Assente
3) FERRARO ELISABETTA	Vice Sindaco	☑Presente	☐ Assente
4) LO GERFO GIUSTO	Assessore	☐Presente	☑ Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	☑Presente	☐Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Maria Letizia Careri.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Premesso che:

- Con atto di citazione notificato a questo Ente in data 29.07.2019, i sigg.ri xxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx hanno avviato dinanzi al Tribunale di Termini Imerese un giudizio finalizzato all'accertamento e alla dichiarazione di responsabilità ex artt. 2043 e 2051 C.C. del Comune di Misilmeri in relazione al sinistro stradale verificatosi in data 13.07.2017 Via Madonna del Carmelo su territorio comunale e alla condanna dell'Ente al risarcimento dei danni biologico, morale e patrimoniale dagli stessi patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese legali;

- Parte attrice ha imputato la piena e esclusiva responsabilità risarcitoria per il verificarsi dell'evento dannoso in capo al Comune di Misilmeri, in considerazione della causa del sinistro indicata in una buca presente sul manto stradale non segnalata, ricoperta d'acqua e non oggetto di attività di manutenzione da parte dell'Ente;

- Controparte in detta sede ha quantificato i danni subiti in complessivi euro 26.000,00, producendo a riguardo relazione di consulente tecnico di parte e documentazione medica e tecnica;

- Il Comune di Misilmeri si è costituito nel predetto giudizio;

- Già in data antecedente all'avvio del processo civile, a seguito di denuncia inoltrata dall'Ente alla AON SpA (nota prot. n. 22408 del 26.06.2018), quest'ultima con nota pec del 21.10.2019 prot. n. 34822, ha rappresententato l'assenza di copertura dei danni lamentati e l'impossibilità della Compagnia assicurativa Lloyd's di provvedere alla gestione del sinistro, essendosi l'evento verificato in data anteriore alla operatività della polizza A180021700, significando la necessità che il Comune procedesse per la difesa alla nomina di un proprio legale.

Dato atto che con nota Pec acquisita al prot. n. 19568 in data 29.06.2020, il legale dell'Ente, ha trasmesso, per conto dell'Avvocato di controparte, l'invito all'avvio della negoziazione assistita della controversia in oggetto iscritta al ruolo n. 2657/2019 presso il Tribunale di Termini Imerese, cui questo Comune ha aderito.

Ritenuto che, in considerazione della documentazione prodotta da controparte in sede giudiziale e dell'accertamento da parte del competente ufficio tecnico comunale circa l'esistenza della buca sul manto stradale, ricorra la seria probabilità che il Comune, in sede giudiziale, venga ritenuto responsabile ai sensi dell'art.2051 e/o dell'art.2043 c.c. di tutti i danni subiti da parte attrice e rischi di essere condannato al relativo risarcimento per euro 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al pagamento delle spese legali e di giudizio.

Dato atto che sono state avviate delle trattative per la composizione bonaria della controversia, in esito alle quali il Comune ha proposto, a fronte della maggiori richieste di controparte, la corresponsione di una somma complessiva di € 5.000,00, comprensiva di spese legali, a tacitazione di ogni diritto e pretesa derivante dai fatti di causa.

Dato atto che con nota pec acquisita al prot. n. 22898 in data 27.07.2020 il legale dell'Ente ha trasmesso, per conto dell'avvocato di controparte, la dichiarazione di accettazione della sudetta proposta sottoscritta dai sigg. xxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx.

Ritenuto dunque di definire transattivamente la controversia, prevedendo che:

- il Comune di Misilmeri corrisponda ai sig.ri xxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx l'importo di euro 3.500,00 quale risarcimento di ogni danno diretto e indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, comprensivo di ogni spesa e onere conseguente al sinistro in questione e al difensore di controparte l'importo di euro 1.500,00 a titolo di spese legali e ciò mediante versamento in conti correnti indicati dalla controparte;

– i Sigg.ri xxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx accettino detti importi a tacitazione di ogni pretesa economica conseguenza diretta e indiretta del sinistro occorso in data 13.07.2017 in Misilmeri Via Madonna del Carmelo, rinunciando a ogni azione, eccezione, diritto presente e futuro per fatti determinati dall'evento in questione e dichiarando di non avere null'altro a che pretendere.

Considerato che la composizione della questione mediante accordo transattivo, ossia attraverso reciproche concessioni, costituisce soluzione conforme all'interesse pubblico in quanto:

- evita all'Ente di dover affrontare l'intero giudizio di merito e di dover sopportare ulteriori spese vive e di assistenza legale connesse allo sviluppo del contenzioso;

- elimina il rischio di una probabile soccombenza giudiziale del Comune e di condanna a un risarcimento notevolmente superiore all'importo quantificato in via transattiva e del pagamento di ulteriori oneri accessori per interessi e rivalutazione monetaria.

Dato atto che:

- nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (res dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite potenziale o esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo;

- la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue

dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti.

Ritenuto, pertanto, che è interesse dell'Ente, attraverso reciproche concessioni con l'altra parte, transigere definitivamente ogni spettanza, onde evitare la prosecuzione del contenzioso, a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto o pretesa potesse derivare dai fatti e/o i rapporti in questione.

Ritenuta la sussistenza di copertura finanziaria della spesa de quo nel bilancio di previsione 2019/2021, annualità in corso.

Richiamato, inoltre, l'unanime orientamento della Corte dei Conti secondo cui "l'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi" (Cfr. Corte Conti, Sezione contr. Sicilia, delibera n.164 del 2016, Sezione contr. Umbria, delibera n. 123 del 2015, Sezione contr. Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione contr. Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011).

Rilevato che l'approvazione dell'accordo transattivo de quo rientra nella competenza di questo organo, atteso che sono ascrivibili, sempre per consolidata giurisprudenza contabile, alla competenza consiliare solo le proposte di transazione riferite a:

- passività che possono generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere a), d) ed e) dell'art. 194, co. 1 del TUEL;
- accordi che comportano variazioni di bilancio;
- accordi che comportano l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art.42, co. 2, lett. i) del TUEL);
- accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (art. 42, co. 2, lett. l) del TUEL).

Visto lo schema di accordo transattivo, depositato agli atti del fascicolo e non allegato per ragioni di tutela della privacy, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Dato, altresì, atto che, con successivo e separato atto gestionale, si procederà ad assumere formale impegno di spesa per € 5.000,00 sull'intervento cod. 01.01.103 cap. peg. 28 "Premi assicurativi e sinistri", del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione.

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 - *bis* del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area I in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:
Alla Giunta Comunale:

1. Di definire transattivamente la controversia pendente con i sig.ri xxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx prevedendo che, a tacitazione di ogni pretesa economica diretta e indiretta, presente e futura da questi vantata per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso in data in data 13.07.2017 in Misilmeri Via Madonna del Carmelo e per spese legali, spese di consulenze, oneri e anticipazioni per i fatti di cui in narrativa e con rinuncia da parte dei danneggiati a ogni azione, eccezione, diritto, presente e futuro, per i fatti determinati dall'evento in questione, il Comune corrisponda in favore dei predetti l'importo di euro 5.000,00, di cui euro 3.000,00 oggetto di versamento diretto alla controparte ed euro 1.500,00 oggetto di versamento diretto al legale Avv. Roberta Monti.

2. Di approvare lo schema di accordo transattivo, depositato agli atti del fascicolo e non allegato per ragioni di tutela della privacy, a definizione della vertenza.

3. Di dare atto che con successivo atto gestionale si provvederà ad assumere impegno di spesa scaturente dal predetto atto, pari ad € 5.000,00 sull'intervento cod. 01.01.103 cap. peg. 28 "Premi assicurativi e sinistri", del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, su cui si procede alla prenotazione.

4. Di nominare Responsabile del procedimento, il Dott. Antonino Cutrona, Responsabile dell'Area I.

5. Di autorizzare detto Responsabile a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Ente, la scrittura privata di transazione.

6. Di trasmettere la successiva deliberazione al legale di controparte, Avv. Roberta Monti.

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con

apposita votazione unanime, al fine di evitare aggravi di spese legali e giudiziali.

Misilmeri, 08.09.2020

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 08.09.2020

Il Responsabile dell'Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n.2925 del 10.09.2020

Misilmeri, 14.09.2020

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione schema di atto di transazione tra il Comune di Misilmeri e i sigg. xxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott.Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione schema di atto di transazione tra il Comune di Misilmeri e i sigg. xxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Maria Letizia Careri

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
☑ in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, lì 16.09.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Maria Letizia Careri

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 17.09.2020 al 02.10.2020
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 03.10.2020

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 17.09.2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE